



CONFINDUSTRIA

Proposta di Legge contenente modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore

Audizione Parlamentare

Gennaio 2022

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

Vi ringrazio per averci invitato a illustrare le nostre valutazioni e proposte in merito alla Proposta di Legge contenente modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.

In primis, ritengo doveroso fare una premessa.

Al di là delle considerazioni tecniche che affronteremo comunque nel prosieguo di questa audizione, riteniamo importante tenere a mente che oggi il mercato di confronto delle aziende è internazionale. Tale assunto comporta che l'eventuale introduzione di un quadro di riferimento, soprattutto in termini di limiti emissivi, più stringente rispetto a quelli vigenti in altri Paesi, causi inevitabilmente un indebolimento della posizione competitiva delle aziende italiane sul mercato, con impatti non trascurabili.

In materia di emissioni odorigene, l'art. 272-bis del Codice dell'ambiente, introdotto dal decreto legislativo n. 183 del 2017, ha normato il potere delle regioni di legiferare, su base volontaria, in materia di emissioni odorigene. Ciò ha portato le singole regioni ad adottare approcci normativi non sempre uniformi, generando un'applicazione del principio di contenimento delle emissioni odorigene disomogeneo nel territorio nazionale.

Per questo, la *ratio* della PdL di voler portare chiarezza e certezza di un'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale della disciplina sulle emissioni odorigene ci appare sicuramente opportuna, anche tenendo conto delle attività in corso del Tavolo di coordinamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 272-bis.

In primo luogo, con l'art. 1 della PdL in esame viene introdotta la definizione di **molestia olfattiva**.

A questo proposito, rappresentiamo di condividere l'impostazione generale della definizione, tuttavia non appare opportuna la volontà di introdurre **valori limite puntuali presso il recettore**, pari ad 1 u.o./m³¹ nelle aree urbanizzate o a 3 u.o./ m³ negli altri luoghi,

¹ Unità odorimetrica su metro cubo

valori che, peraltro, risultano essere particolarmente conservativi e penalizzanti se confrontati con i valori di accettabilità previsti in altri paesi europei, e potrebbero compromettere l'operatività degli impianti esistenti.

A nostro avviso, la determinazione di valori puntuali presso il recettore andrebbe, viceversa, fissata attraverso l'utilizzo di procedure definite dalle Linee Guida che dovranno essere elaborate – come prevede la normativa di riferimento – e, soprattutto, con la più ampia partecipazione e condivisione dei settori industriali di riferimento – peraltro già positivamente avviata – essendo questi gli unici in grado di fornire evidenze tecniche sui parametri da fissare.

Data inoltre la generale carenza di riferimenti tecnici specifici, preme sottolineare come i valori presso i recettori non debbano essere considerati dei valori limite il cui superamento può condurre a sanzioni, ma vadano intesi come **soglie di accettabilità**, superate le quali, a seguito di una valutazione mediante modelli diffusionali, potranno eventualmente scaturire opportune azioni volte a mitigare la molestia olfattiva.

In aggiunta, andrebbe considerata la casistica che tenga conto del **pre-uso del territorio** a tutela di eventuali modifiche (nuove zone residenziali, nuovi insediamenti) in prossimità di attività potenzialmente odorigene già esistenti ed autorizzate. La pdl potrebbe essere l'occasione per adottare misure che consentano la coesistenza di insediamenti produttivi in prossimità di recettori sensibili, prevedendo strumenti a supporto delle imprese per consentire di adeguare il proprio impatto olfattivo alle mutate caratteristiche del territorio. L'inserimento di nuovi recettori potrebbe in questa condizione, infatti, determinare l'obbligo per le aziende interessate di investimenti importanti, ammesso che siano tecnicamente ed economicamente sostenibili, per abbattere le emissioni che nello stato di fatto originario non avrebbero richiesto interventi o avrebbero richiesto interventi di minor portata.

Per garantire il rispetto dei valori di accettabilità presso i recettori, sarà inoltre necessario individuare dei **valori specifici di riferimento presso le fonti** emissive che causano l'impatto olfattivo. Anche in questo caso, occorre considerare che, data la carenza di riferimenti tecnici specifici e di precisi limiti tabellari univoci fissati a livello comunitario, sarebbe più opportuno definirli in prima istanza come "valori obiettivo", anziché "valori limite

di emissione”, il cui superamento non determina sanzioni ma solo eventuali ulteriori azioni di mitigazione.

Tra l’altro, lo stesso articolo 272-bis si limita a descrivere esclusivamente le modalità con le quali ogni regione può prevedere limiti emissivi, senza fornire alcun valore limite specifico. Questo approccio normativo nasce proprio da un problema essenziale legato all’impossibilità di fornire limiti uguali a realtà industriali completamente diverse o, almeno, a farlo senza stabilire limiti troppo restrittivi; pertanto, la PdL dovrebbe perseguire la stessa *ratio* di dinamicità nella determinazione di tali limiti.

In ogni caso, eventuali valori obiettivo dovranno risultare compatibili e raggiungibili secondo la **fattibilità tecnica e la sostenibilità economica**. Tale raccomandazione è avanzata per non introdurre elementi penalizzanti per la produzione in ambito nazionale ed elementi distorsivi della libera concorrenza prevista dalla normativa comunitaria.

Altro aspetto che preme rilevare è come la PdL evidenzi la necessità di definire la molestia olfattiva in funzione della frequenza, dell’intensità e del grado di fastidio provocato. A tal proposito, risulta importante a nostro avviso sottolineare che occorre valutare, ai fini dell’identificazione di una molestia olfattiva, oltre all’intensità e alla frequenza dell’odore anche il grado di fastidio o **tono edonico** dell’odore.

Ulteriore elemento prioritario è quello riconducibile alla previsione contenuta nella PdL di integrare nei piani di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) una sezione dedicata **all’utilizzo o allo scarico di sostanze odorigene**. A questo proposito, premesso che il semplice utilizzo di sostanze odorigene non comporta necessariamente l’emissione o lo scarico delle stesse e quindi la potenziale presenza di molestie olfattive, va, però, sottolineato che il riferimento tecnico previsto dalla normativa vigente per il rilascio e il riesame dell’AIA è, come è noto, rappresentato *dalle BAT Conclusions*.

Pertanto, qualsiasi disposizione che si discosti o preveda misure più restrittive di quanto previsto dalle *BAT Conclusions* di riferimento dell’attività dell’impianto non può che determinare un aggravio di procedure e costi per gli operatori che operano in Italia rispetto

ai concorrenti europei, con conseguente indebolimento della posizione competitiva sul mercato, oltrech  rischio concreto di compromissione dell'operativit  degli impianti esistenti.

A titolo esemplificativo, si rammenta che alcune *BAT Conclusions* (come quelle, ad esempio, riguardanti il settore dei metalli non ferrosi) non prevedono il monitoraggio delle emissioni odorigene, n  limiti di emissione, ma solamente alcune tecniche per la loro riduzione quali: lo stoccaggio e la movimentazione appropriati delle materie odorose; la riduzione al minimo dell'impiego di materie odorose; la progettazione, esercizio e manutenzione accurati di tutti i sistemi di abbattimento e filtrazione.

L'introduzione in singole AIA di prescrizioni che non trovassero conferma nelle *BAT Conclusions* genererebbero, evidentemente, chiare discriminazioni intra settoriali.

Un altro elemento significativo presente nella PdL e sul quale intendiamo fornire osservazioni   quello di cui all'articolo 3, comma 1 il quale prevede che con decreto del Ministro della Transizione Ecologica vengano modificati gli allegati alla Parte quinta del Codice dell'ambiente, al fine di introdurre **specifici limiti di emissione per le sostanze odorigene individuabili mediante l'olfattometria dinamica**.

A questo proposito riteniamo che, come previsto anche dall'art. 272-bis, sia auspicabile, per alcune realt  produttive specifiche, prevedere, oltre a quella olfattometrica, anche la modalit  di caratterizzazione chimica delle fonti emissive.

Sicuramente positiva, infine, la previsione contenuta nella PdL che rafforza il ruolo del **Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorit  competenti in materia di qualit  dell'aria ambiente**, che dovr  elaborare le linee di indirizzo in relazione alle misure previste dall'articolo 272-bis pi  volte citato.

Come gi  evidenziato in precedenza, riteniamo che queste Linee guida, gi  in fase di definizione presso il Ministero della Transizione Ecologica, con il quale abbiamo avuto un proficuo confronto nel merito, possano rappresentare un utile strumento in grado di garantire un'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale della disciplina sulle emissioni odorigene, anche in ragione della sua specificit  tecnica.



Si ritiene, comunque, necessario rendere le Linee di indirizzo aggiornabili a livello Nazionale per ridurre al minimo disomogeneità fra le Regioni e si sottolinea la necessità, già ribadita durante il confronto con il MiTE, di esplicitare nelle Linee di indirizzo la casistica e le modalità di applicazione della disciplina sulle emissioni odorigene agli impianti soggetti ad AIA, in modo da ridurre gli elementi di discrezionalità delle Regioni.